



Prof. Domenico P. Coiro

Alla Commissione 10
Senato della Repubblica Italiana

PREMESSA

Visto il brevissimo tempo intercorso tra la comunicazione della commissione e la scadenza per la consegna di queste note, non sono riuscito, visti gli impegni già pre-esistenti, ad analizzare a fondo tutti gli aspetti presenti nella direttiva europea 2018/2001 e quindi ho limitato le mie analisi e le conseguenti note ai temi che sono più vicini alla mia esperienza professionale e diretta che sono le energie rinnovabili dal vento, dal mare e dal sole.

NOTE

Lo schema seguito nelle presenti note è quello di riportare nella colonna di sinistra l'articolo della normativa europea più prossimo agli argomenti trattati nelle osservazioni, in quella adiacente quanto eventualmente proposto dal decreto 292 del governo ed in quella di destra le mie osservazioni in merito alla tematica.

LINEE GUIDA EUROPEE	DECRETO 292	OSSERVAZIONI
Considerazioni iniziali (17),(31) e da (61) a (67). La considerazione (31) richiede esplicitamente norme trasparenti e chiare. Le considerazioni (61) e (65) esplicitamente riconoscono l'importanza di sviluppare la filiera della produzione dei sistemi di energia rinnovabili che ha effetti benefici sull'economia del	Art. 5, Comma 3. Lo schema di decreto non prevede differenziazione sui contingenti di potenza per impianti di piccola taglia inferiori ad 1 MW che invece sono quelli che possono non solo favorire la generazione distribuita ma che possono costituire l'ossatura della filiera produttiva italiana.	In questo articolo e comma andrebbe specificato che i contingenti di potenza messi a disposizione per gli impianti di piccola taglia (cioè minori di 1 Mw), siano frazionati in funzione della taglia. Infatti se così non fosse, di fatto il contingente di potenza sarebbe immediatamente saturato dagli impianti di taglia più prossima a quella di soglia (cioè 1MW) tagliando fuori, di fatto, tutti gli impianti più piccoli che invece sono quelli da favorire maggiormente per la generazione distribuita, in accordo con lo spirito della direttiva europea. <u>ESEMPIO:</u> Contingente di potenza fissato a 200 MW per impianti di piccola taglia. Tale contingente, se il comma rimanesse come proposto nella versione attuale, si saturerebbe immediatamente con 200 impianti da 1 MW mentre se si stabilissero taglie intermedie, cioè, ad esempio, 20 MW per impianti fino a 20 kW, 50 MW per impianti fino a 60 kW, 80 MW per impianti fino a 100 kW, etc. si favorirebbe l'installazione dei piccoli impianti e quindi la generazione distribuita. Questo meccanismo è premiante anche per la filiera produttiva italiana che tipicamente si è sviluppata soprattutto nel settore dei



paese ed invitano a promuovere lo sviluppo in tal senso.		piccoli impianti dove questi, quasi sempre, sono totalmente realizzati in Italia, mentre, come e' noto, nel settore dei grandi impianti, i sistemi vengono in genere acquistati all'estero (vedi le turbine eoliche di grande taglia)
Considerazione (69)	Art.5, commi 4 e 5	Gli auto consumatori di energia rinnovabile dovrebbero vedere annullati tutti gli oneri di sistema comprese le quote che vengono pagate per gli incentivi alle fonti rinnovabili. A titolo di esempio si riporta il caso della Germania dove, per gli impianti volti all'autoconsumo fino a 10 kW, si è esclusi dall'obbligo di pagare la quota dovuta per la legge sull'energia rinnovabile (EEG), altrimenti detto EEG-Umlage che viene pagata da tutti i consumatori al fine di finanziare la produzione di energia rinnovabile (vedi lessico https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Energielexikon/artikel.html). In realta', per favorire ed incentivare lo sviluppo dei piccoli impianti di autoconsumo, per questa tipologia di autoconsumatori, bisognerebbe anche eliminare tutte le accise che gravano sulla bolletta di energia elettrica.
Art. 15, commi 1,2,3	Art. 25, commi 2 e 3, Allegato II	Si suggerisce fortemente di estendere l'iter semplificato per i piccoli impianti fotovoltaici domestici destinati all'autoconsumo, attualmente applicabile solo ad impianti su tetto, anche ad impianti su pensilina, giardino, etc. Con l'attuale regolamento il paradosso e' che la procedura da seguire per autorizzare un piccolo impianto di 2 kW su tettoia in giardino (circa 14 mq) e' la stessa per i grandi impianti da Megawatt di potenza!! Inoltre, il produttore/consumatore di energia oggi deve gestire tre interlocutori diversi che sono: il gestore del contatore elettrico, la rete elettrica di distribuzione (Terna/Gaudi) ed il GSE, incappando spesso nei rimpalli di responsabilità tra i vari enti quando ci sono errori di lettura, trasmissione dati etc.
Art. 21, comma 6	Art. 14, comma e)	Apparentemente valido solo per le comunita' energetiche. Al fine di favorire l'autoconsumo e quindi la generazione distribuita, si suggerisce di organizzare dei meccanismi di finanziamento quasi automatici che non prevedano l'esborso anticipato per l'impianto da parte dell'autoconsumatore singolo. Un esempio e' rappresentato di nuovo dalla Germania dove esistono meccanismi di finanziamento ai privati molto vantaggiosi. Si veda https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%3c3%b6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-



		Standard-(270)/ , in particolare breve PDF https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000178_M_270_EE-Standard.pdf .
Art. 17, comma 2	Art. 25, comma 3 – a) e b)	I punti a) e b) si riferiscono solo ad impianti fotovoltaici su tetto e, tra l'altro, non e' chiaro il punto b) del comma 3) che estende la semplificazione agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW ma sembrerebbe che questi possano anche non essere sul tetto (??) Non c'e' traccia invece della semplificazione per tutti gli impianti di produzione di energia rinnovabile, anche in regime non di autoconsumo, fino a 50 kW come indicato nell'art. 17, comma 2 delle linee guida europee
Art. 18 certificazione degli installatori e del prodotto	Certificazioni di prodotto – Allegati II e IV del decreto	L'attuale decreto prevede vari sistemi di certificazioni per molte tipologie di impianti di energie rinnovabili (ad esempio impianti solari termici, stufe a legna, termocamini, impianti a biomassa, etc.) mentre non e' mai stato introdotto in passato ne' e' presente in questo decreto l'imposizione della certificazione delle turbine eoliche di taglia fino ai 200 kW (settore del cosiddetto mini-eolico) o, in accordo con le norme internazionali di certificazione, per le turbine eoliche con area del rotore maggiore di 200 metri quadrati. Questo e' un gravissimo <i>vulnus</i> che e' presente solo nel nostro paese nella comunita' europea e non solo. L'assoluta necessita' di imporre la certificazione per questa taglia di turbine eoliche e' legata in primis a motivi di sicurezza e poi a motivi di concorrenza sleale a danno dei produttori italiani di turbine eoliche nuove. Per la sicurezza, la questione e' abbastanza banale: oggi si possono installare in Italia turbine di qualsiasi manifattura e/o di pochissima affidabilita' strutturale e di prestazioni (cioe' ammontare di energia prodotta in un anno spesso falsa) senza che nessuno ne certifichi la qualita'. Si specifica che le turbine di queste taglie, nonostante la definizione di mini -eolico, hanno torri di altezza intorno ai 40 metri e rotori che hanno diametro pari ad oltre 30 metri, pesi delle pale che possono raggiungere i 1000 Kg e pesi totali della navicella in testa torre che giungono fino a 10 tonnellate. Inoltre essendo le velocita' di rotazione del rotore relativamente alte, rispetto alle turbine di grande taglia, qualora si staccasse una pala dal mozzo (cosa avvenuta in piu' occasioni) questa puo' essere catapultata fino a 300 metri dalla torre costituendo un estremo pericolo per chiunque.



		<p>La seconda motivazione, legata allo svantaggio subito dalla filiera italiana di produzione, e' connessa al fatto che una turbina eolica prodotta in Italia e venduta all'estero (paesi europei o extra europei) deve essere sottoposta alla certificazione OBBLIGATORIA nel paese di vendita con costi che si aggirano intorno ai 300.000 EURO mentre qualsiasi turbina prodotta all'estero puo' essere installata in Italia senza alcuna certificazione!!!! Incredibilmente l' Italia e' l'unico paese che non impone la verifica che le turbine, con area del rotore superiore ai 200 mq, rispettino le norme internazionali di certificazione IEC-61400-1, come avviene in qualsiasi altro paese europeo ed extra-europeo. Questo problema e' ancor piu' vistoso se si considera che in Italia circa il 50% delle turbine appartenenti al settore mini-eolico, sono turbine rigenerate (cioe' turbine vecchie di 20 anni ed oltre che, nelle migliori ipotesi, vengono "ristrutturate" alla meglio) per poi essere installate godendo non solo dell'incentivo quasi pieno al pari delle turbine nuove ma senza che esse vengano verificate ne' certificate in alcun modo. Cio' ha causato un numero elevatissimo di installazioni non funzionanti, turbine cadute, imbrogli commerciali di ogni tipo. AUSPICO VIVAMENTE CHE, cosi' come accade con il grande eolico, SI PONGA RIMEDIO A QUESTA CHE NON HO ESITAZIONI A DEFINIRE UNA VERA GIUNGLA SENZA REGOLE</p>
Considerazioni (49) e (91)	Articolo 14, comma 1, punto f)	Si suggerisce di meglio dettagliare quali fonti e tecnologie vengono considerate non mature e quindi andrebbero opportunamente incentivate come richiesto dalle linee guida europee. Ad esempio, nell'articolo 14, comma 1, punto f) e' genericamente indicato il termine ' offshore ' che, a parere dello scrivente, deve essere dettagliato molto meglio. <u>ESEMPIO</u> : Una turbina eolica offshore con fondazione fissa sul fondo marino, non e' una tecnologia innovativa mentre la turbina eolica offshore con piattaforma galleggiante adatta ai mari profondi e' una tecnologia non ancora completamente matura. I sistemi di generazione di energia rinnovabile dalle correnti di marea e dalle onde sono entrambe tecnologie con grado di maturita' basso che vanno esplicitamente incentivate e supportate (si suggerisce di lasciare inalterato l'incentivo del vecchio FER e quindi pari ad almeno 300 Euro/Megawattora per gli impianti da energia mareomotrice). Infine si suggerisce di definire meccanismi di incentivazioni per queste tecnologie innovative che devono tener presente, non solo il diverso grado di maturita', ma anche le taglie e, soprattutto per i



		prototipi di taglia piccola, vanno favoriti i processi autorizzativi che oggi sono estremamente complessi (anche un sistema di piccola taglia installato a mare richiede l'autorizzazione di circa 26 enti diversi!!)
Considerazioni (52) e (1) – Articolo 18	Titolo VI	<p>Il decreto predisposto dal governo prevede alcuni aspetti relativi alla formazione professionale ma cio' che si suggerisce e' una forte spinta verso la formazione Universitaria nel settore delle energie rinnovabili. Attualmente ci sono pochissime lauree magistrali dedicate alle energie rinnovabili e non ci sono settori disciplinari ad esse dedicate. Accade quindi che le tematiche interdisciplinari tipiche di molti impianti rinnovabili si trovino diffuse in vari settori scientifico disciplinari con la conseguenza che chi sviluppa ricerca nel settore delle energie rinnovabili e' spesso considerato non pertinente al proprio settore scientifico di appartenenza o lo fa in modo <i>clandestino</i>. <u>ESEMPIO:</u> Le turbine eoliche galleggianti offshore, che potranno rappresentare sicuramente un contributo significativo all'aumento della quantita' di energia rinnovabile prodotta nel futuro nel nostro paese, hanno bisogno di competenze del settore aeronautico, del settore navale, del settore meccanico e del settore elettrico e quindi accade oggi che difficilmente si effettua ricerca su queste tematiche poiche' si rischia di essere considerati 'non pertinenti' ad uno dei settori menzionati di appartenenza. Questa logica arcaica dovrebbe finire quanto prima e l'invito e' quello di coinvolgere e stimolare il Ministero dell'Universita' e della Ricerca a predisporre quanto necessario per favorire ed incrementare la formazione e la ricerca nel settore delle energie rinnovabili prevedendo specifici canali sia di formazione che di ricerca.</p>



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il decreto 292 predisposto dal governo raccoglie in gran parte le indicazioni delle linee guide europee ed e' sicuramente indirizzato ad uno snellimento delle procedure burocratiche attualmente in essere e propone l'apprezzabile tentativo di organizzare un interlocutore unico con il quale gli sviluppatori possano interfacciarsi nel prossimo futuro. Anche il recente decreto legge del 16 settembre 2020 in attuazione del decreto 162/2019 sulle comunita' energetiche ha gia' accolto in gran parte i suggerimenti delle linee guida europee anche se, a parere dello scrivente, andrebbe migliorato per supportare meglio i le amministrazioni comunali che volessero sviluppare nel proprio territorio comunita' energetiche soprattutto rivolte ai quartieri piu' disagiati.

Con le presenti considerazioni, lo scrivente ha voluto evidenziare alcune lacune dell'attuale proposta di decreto alle quali si spera vivamente che si voglia porre rimedio.

Infine, chiedo anticipatamente venia se ho riportato qualche errata informazione e/o imprecisione dovuta probabilmente al poco tempo avuto a disposizione per predisporre queste note.

Resto ovviamente a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Domenico Coiro

coiro@unina.it

cell. 3403899537